

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMO, FOLLONI, COSTA, VERALDI,  
CIMMINO e COVIELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1997**

---

Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scola-  
stica e alla riabilitazione culturale dei soggetti minorati  
della vista

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di tendere operanti le finalità previste dalla legge-quadro sull'*handicap* 5 febbraio 1992, n. 104, ed esplicitate in particolare agli articoli 5, 8 e 9. Esso si prefigge di rendere efficaci gli accordi di programma previsti dall'articolo 13 della stessa legge, anche attraverso enti specializzati, com'è indicato nell'articolo 38, non essendo a ciò sufficiente la normativa prevista dal decreto ministeriale applicativo 9 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1992.

I soggetti minorati della vista rappresentano, infatti, un «gruppo sociale» relativamente esiguo, se si considera che il numero di coloro che frequentano la scuola pubblica in ogni ordine e grado non supera le duemila unità. Questa circostanza implica una dispersione geografica di notevole rilevanza sotto il profilo educativo.

D'altro canto, l'elevata specificità della minorazione richiede interventi specialistici per la fornitura di attrezzature, per la consulenza psico-pedagogica a docenti e famiglie, per gli interventi riabilitativi atti ad educare i minorati della vista all'autonomia di movimento e di lavoro.

Si tratta di attività che non possono essere organizzate nè previste a livello di unità sanitarie locali nè a livello comunale, per l'esiguo numero degli assistiti e per la complessità e la particolarità degli interventi.

La fornitura degli strumenti, ancorchè prevista per alcuni di essi dal nomenclatore tariffario, prevede una consulenza capace di individuare ed indicare i sussidi idonei nella specificità del singolo caso. Presso le unità sanitarie locali, però, non esiste alcuna figura professionale capace di fornire simili indicazioni.

La trascrizione del testo per il bambino cieco, ad esempio, che deve avvenire per ogni singolo caso, tenuto conto della molte-

plicità dei testi adottati nelle varie scuole, non è una semplice riscrittura in «Braille» del testo in nero, ma spesso richiede una nuova impostazione didattica, che tenga conto della limitazioni percettive del bambino non vedente.

La consulenza psico-pedagogica, mancando negli operatori delle aziende sanitarie locali una adeguata informazione nei settori specifici può essere assicurata soltanto affiancando alle *équipes* psico-mediche esperti qualificati.

Il raggiungimento dell'autonomia dei singoli soggetti minorati della vista richiede una educazione, che si profila quale vera e propria riabilitazione. Essa può venir effettuata solo da personale specificamente formato, non essendo i terapisti della riabilitazione competenti in materia.

L'insegnamento di abilità peculiari indispensabili non può avvenire all'interno del normale circuito scolastico, ma richiede interventi addestrativi individualizzati.

Per tutte queste considerazioni e per molte altre che discendono dal carattere scientifico delle problematiche relative ai soggetti minorati della vista, non è pensabile che «l'unità di territorio» capace di fornire simili servizi sia il comune o l'azienda sanitaria locale poichè in questo ambito l'intervento si rivolgerebbe ad una o a poche unità.

Lo stesso livello provinciale è antieconomico. È opportuno ricorrere al livello regionale e, ove trattisi di regioni molto circoscritte, a livelli interregionali.

Al presente non esistono strutture pubbliche idonee al soddisfacimento di queste imprescindibili esigenze. Idoneo appare invece un «Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica e alla riabilitazione culturale dei soggetti minorati della vista» che utilizzi il patrimonio di esperienze e conoscenze delle gloriose istituzioni che hanno operato nel campo

dell'educazione in favore dei minorati della vista.

Il Centro, si articola in un centro nazionale ed in centri regionali ed interregionali.

Il centro nazionale:

a) svolge attività di ricerca psicopedagogica e fornisce la propria consulenza scientifica ai centri periferici di cui all'articolo 5 che coordina sul piano organizzativo, metodologico, scientifico e didattico, nonchè al Ministero della pubblica istruzione, ai provveditorati agli studi, alle regioni, agli enti locali, alle aziende sanitarie locali ed a ogni altra struttura che abbia competenza in merito all'educazione ed alla riabilitazione dei minorati della vista;

b) cura la formazione di personale di elevata specializzazione nelle discipline tiflogiche che presterà la propria opera in favore dei centri periferici;

c) cura la raccolta bibliografica e gestisce una banca dati concernente pubblicazioni tradizionali, su supporto magnetico od informatico; raccoglie documenti, studi e ricerche sulle minorazioni visive, anche in collaborazione con l'università;

d) formula pareri ed avanza proposte al Ministero della pubblica istruzione in ordine alle discipline di insegnamento ed ai relativi programmi riguardanti l'area della minorazione visiva per quanto attiene ai corsi di formazione degli insegnanti di sostegno;

e) promuove la ricerca tecnologica nel campo del materiale ludico e didattico nonchè dei sussidi tecnici utili ai minorati della vista, stipulando convenzioni con centri di ricerca universitari, centri o istituti specializzati nel settore, cooperative integrate associate, liberi professionisti ed imprese in genere, e con organizzazioni di categoria, avvalendosi prioritariamente dei fondi messi a disposizione dello Stato e dall'Unione europea;

f) effettua ricerche e studi finalizzati ad un corretto ed aggiornato orientamento scolastico e professionale dei soggetti minorati della vista.

I centri regionali ed interregionali, svolgono le seguenti funzioni:

a) forniscono costante consulenza ed aggiornamento didattico agli insegnanti di sostegno impegnati con alunni non vedenti, mediante interventi periodici all'interno delle scuole effettuati da personale specializzato, nonchè agli enti locali, alle aziende sanitarie locali e ad ogni altra struttura competente in materia;

b) promuovono corsi di aggiornamento per operatori interni ed esterni, nonchè per insegnanti curriculari e di sostegno;

c) forniscono servizi di consulenza e di assistenza alle famiglie, fin dal momento della scoperta della minorazione del figlio, nonchè agli operatori degli asili nido in cui si trovino bambini minorati della vista;

d) offrono la loro collaborazione specialistica alle istituzioni che si occupano della formazione e della riabilitazione degli alunni minorati della vista;

e) promuovono attività di valutazione clinica e funzionale del *deficit* sensoriale, per favorire una corretta elaborazione della diagnosi funzionale, in vista della formulazione del profilo dinamico e funzionale e del piano educativo individualistico, anche avvalendosi delle strutture universitarie;

f) elaborano programmi individualizzati ed attuano corsi di riabilitazione funzionale della vista, per l'orientamento e la mobilità dei minorati visivi, per l'addestramento all'uso dei sussidi tecnici e per l'alfabetizzazione informatica;

g) esprimono parere sulla scelta degli ausili tecnici, di cui dotare i singoli, e sull'impiego di tali sussidi; forniscono libri in scrittura in rilievo e su supporto magnetico ed informatico;

h) elaborano ed attuano programmi personalizzati delle attività integrative extrascolastiche indispensabili per la formazione integrale dei minorati della vista;

i) promuovono ed attuano servizi idonei ad affrontare il problema dei ciechi pluriminorati, in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie locali e tutte le altre istituzioni ed organizzazioni competenti.

In sostanza il centro di supporto, psico-pedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati della vista e struttura concretamente capace di svolgere le funzioni dirette all'integrazione scolastica, e pertanto ad essa si ritiene debbano essere attribuite le risorse finanziarie che nel bilancio dello Stato sono finalizzate all'integrazione scolastica.

A ciò è diretto lo strumento normativo, che si sottopone all'approvazione del Parlamento, nella convinzione che l'inserimento scolastico non è un processo spontaneo, nè coincide automaticamente con l'integrazione sociale. Esso, da solo non è garanzia neppure di un adeguato *curriculum* di istruzione e di formazione completo e soddisfacente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È istituito il Centro nazionale di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica e alla riabilitazione culturale dei soggetti minorati della vista «Augusto Romagnoli, che svolge la propria attività scolastica e sociale e per la promozione della vita autonoma dei minorati della vista in età scolare.

2. Il Centro di cui al comma 1 assume personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge ed è disciplinato oltre che dalle norme seguenti, anche dalla disposizione di cui al titolo II del libro I del codice civile, in quanto applicabili.

3. Il Centro di cui al comma 1 ha sede presso l'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, di cui utilizza le strutture e il personale sulla base della convenzione prevista nella legge stessa.

4. Al fine dell'attuazione dei propri scopi il Centro:

a) svolge l'attività di ricerca psicopedagogica a fornire la propria consulenza scientifica ai centri periferici di cui all'articolo 5, che coordina sul piano organizzativo, metodologico scientifico e didattico, nonchè al Ministero della pubblica istruzione, ai provveditorati agli studi, alle regioni, agli enti locali, alle aziende sanitarie locali ed ogni altra struttura che abbia competenza in merito all'educazione ed alla riabilitazione dei minorati della vista;

b) cura la formazione di personale di elevata specializzazione nelle discipline tiflogiche che presterà la propria opera in favore dei centri periferici;

c) cura la raccolta bibliografica e gestisce una banca dati concernente pubblicazioni tradizionali, su supporto magnetico od informatico, raccoglie documenti, studi

e ricerche sulle minorazioni vicine, anche in collaborazione con l'università;

d) formula pareri ed avanza proposte al Ministero della pubblica istruzione in ordine alle discipline di insegnamento ed ai relativi programmi riguardanti l'area della minorazione visiva per quanto attiene ai corsi di formazione degli insegnamenti di sostegno;

e) promuove la ricerca tecnologica nel campo del materiale ludico e didattico nonché dei sussidi tecnici utili ai minorati della vista, stipulando convenzioni con centri di ricerca universitari, centri o istituti specializzati nel settore cooperative integrate associate, liberi professionisti ed imprese in genere, e con organizzazioni di categoria, avvalendosi prioritariamente dei fondi messi a disposizione dallo Stato e dall'Unione europea;

f) effettua ricerche e studi finalizzati ad un corretto ed aggiornato orientamento scolastico e professionale dei soggetti minorati della vista.

## Art. 2.

1. Le norme relative al funzionamento del Centro nazionale di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica e alla riabilitazione culturale dei soggetti minorati della vista sono stabilite con lo statuto del Centro, emanato, entro tre mesi dall'insediamento del consiglio di amministrazione centrale di cui all'articolo 3, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione centrale stesso.

## Art. 3.

1. Il Centro di cui all'articolo 1 è retto dal consiglio di amministrazione centrale nominato dal Ministro della pubblica istruzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione centrale è composto da undici membri, di cui:

a) un rappresentante designato da ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzio-

ne, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento degli affari sociali;

*b)* da sei rappresentanti di categoria designati rispettivamente: tre dall'Unione italiana ciechi, uno dall'Associazione nazionale privi della vista uno dalla Federazione delle istituzioni pro ciechi, nonchè uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione stesso tra le persone indicate dalle altre associazioni di minorati della vista aventi diffusione nazionale con particolare riguardo a quelle operanti nei campi della ricerca scientifica, della tecnologica e dell'educazione.

3. Il consiglio di amministrazione centrale elegge il presidente, che ha la rappresentanza legale del centro, ed il vicepresidente, avendo cura che qualora il presidente sia scelto tra i membri di cui alla lettera *a)*, il vicepresidente ha scelto tra quello di cui alla lettera *b)*, e viceversa.

4. Il consiglio di amministrazione centrale ha ogni competenza in materia di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Esso inoltre:

*a)* nomina i consigli di amministrazione ed i direttori dei centri periferici di supporto all'integrazione scolastica dei minorati della vista di cui all'articolo 5;

*b)* delibera l'erogazione dei contributi ai centri periferici messi a disposizione del Centro nazionale dallo Stato a norma dell'articolo 6, o da altre istituzioni nazionali e sovranazionali sulla base delle esigenze di funzionamento e dei programmi predisposti dai centri periferici stessi.

5. Il consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle sue attività può avvalersi di un comitato tecnico scientifico.

#### Art. 4.

1. Il direttore del Centro di cui all'articolo 1 è nominato dal Ministro della pubblica istruzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è scelto tra i ruoli del personale ispettivo e di-

rettivo del Ministero della pubblica istruzione aventi esperienza in materia di integrazione scolastica.

2. Il personale dell'Istituto Statale «Augusto Romagnoli» può essere utilizzato dal Centro nazionale di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica e alla riabilitazione culturale dei soggetti minorati della vista per i fini dello stesso centro e nei limiti della propria esigenza.

3. Il consiglio di amministrazione centrale può inoltre assumere personale dipendente con contratto di lavoro privato, nonché collaboratori professionali per l'espletamento di incarichi educativi, riabilitativi e culturali, per l'attuazione degli scopi del Centro stesso, sia a livello nazionale che periferico.

#### Art. 5.

1. Il Centro nazionale di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica e alla riabilitazione culturale dei soggetti minorati della vista di cui all'articolo 1, si articola in centri periferici con competenza territoriale regionale o interregionale.

2. L'ambito territoriale dei centri periferici è definito con delibera del consiglio di amministrazione centrale.

3. I centri periferici svolgono le seguenti funzioni:

a) forniscono costante consulenza ed aggiornamento didattico agli insegnanti di sostegno impegnati con alunni non vedenti, mediante interventi periodici all'interno delle scuole effettuati dagli esperti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), nonché agli enti locali, alle aziende sanitarie locali e ad ogni altra struttura competente in materia;

b) promuovono corsi di aggiornamento per operatori interni ed esterni, nonché per insegnanti curricolari e di sostegno;

c) forniscono servizi di consulenza e di assistenza alle famiglie, fin dal momento della scoperta della minorazione del figlio, nonché agli operatori degli asili nido in cui si trovano bambini minorati della vista;

d) offrono la loro collaborazione specialistica alle istituzioni che si occupano

della formazione e della riabilitazione degli alunni minorati della vista;

e) promuovono attività di valutazione clinica e funzionale del *deficit* sensoriale, per favorire una corretta elaborazione della diagnosi funzionale, in vista della formulazione del profilo dinamico e funzionale e del piano educativo individualistico, anche avvalendosi delle strutture universitarie;

f) elaborano programmi individualizzati ed attuano corsi di riabilitazione funzionale della vista, per l'orientamento e la mobilità dei minorati visivi, per l'addestramento all'uso dei sussidi tecnici e per l'alfabetizzazione informatica;

g) esprimono parere sulla scelta degli ausili tecnici, di cui dotare i singoli, e sull'impiego di tali ausili; forniscono libri in scrittura in rilievo e su supporto magnetico ed informatico;

h) elaborano ed attuano programmi personalizzati delle attività integrative extrascolastiche indispensabili per la formazione integrale dei minorati della vista;

i) promuovono ed attuano servizi idonei ad affrontare il problema dei ciechi pluriminorati, in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie locali e tutte le altre istituzioni ed organizzazioni competenti.

4. I centri periferici hanno sede presso gli istituti per ciechi, che vi consentano, di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, le cui strutture ed il personale possono essere utilizzati dai centri periferici stessi per l'espletamento dei loro compiti ad seconda delle loro necessità, sulla base di apposite convenzioni.

5. Nelle altre regioni il consiglio di amministrazione centrale fissa la sede dei centri periferici stipulando prioritariamente convenzioni con le sovrintendenze regionali agli studi, enti locali e con organizzazioni di categoria.

6. I direttori dei centri periferici di cui al presente articolo sono nominati dal consiglio di amministrazione centrale.

7. I centri periferici sono retti da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati dal consiglio di am-

ministrazione centrale e designati due dall'Unione italiana ciechi, uno dall'associazione nazionale privi della vista, uno dalla sovrintendenza regionale scolastica ed uno scelto tra le persone indicate dalle altre associazioni di minorati della vista operanti nel campo della ricerca scientifica, della tecnologia e dell'educazione aventi diffusione regionale.

Art. 6.

1. A decorrere dall'anno 1997 è concesso al Centro nazionale di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica e alla riabilitazione culturale dei soggetti minorati della vista, di cui all'articolo 1, un contributo annuo di lire 18.000 milioni.

Art. 7.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A  
(articolo 5, comma 4)

1. Istituto dei ciechi «F. Cavazza» di Bologna (regio decreto 14 marzo 1926, n. 786).
2. Istituto dei ciechi di Cagliari (regio decreto 30 agosto 1925, n. 2568).
3. Istituto per ciechi «Anna Antonacci» di Lecce (regio decreto 30 agosto 1925, n. 2570).
4. Istituto dei ciechi di Milano (regio decreto 16 agosto 1926, n. 1781).
5. Istituto per ciechi «Domenico Martuscelli» di Napoli (regio decreto 16 agosto 1926, n. 1780).
6. Istituto per ciechi «Florio Salomone» di Palermo (regio decreto 27 ottobre 1926, n. 2263).
7. Istituto per ciechi «Cecilia Rittmeyer» di Trieste (regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2470).
8. Istituto per ciechi «Davide Chiossone» di Genova.
9. Istituto per ciechi «Luigi Configliachi» di Padova.
10. Istituto per ciechi «Serafico» di Assisi.
11. Centro regionale del Lazio «S. Alessio Margherita di Savoia» per ciechi di Roma.

